

ALLEGATI

CONTRIBUTI A CARICO DEI DATORI DI LAVORO E DEGLI ISCRITTI

DESCRIZIONE	PREVENTIVO 2 0 0 6		CONSUNTIVO 2 0 0 6			
	1ª nota variazione (dato economico) (1)	aggiornato (dato economico) (2)	accertati (3)	meno: rateo al 31.12.2005 (4)	più: rateo al 31.12.2006 (5)	TOTALE (dato economico) (6=3-4+5)
Contributi.....	1.718.595	1.670.928	1.740.848	227.400	235.547	1.748.996
TOTALE	1.718.595	1.670.928	1.740.848	227.400	235.547	1.748.996

Allegato n.2

QUOTE DI PARTECIPAZIONE DEGLI ISCRITTI

DESCRIZIONE	PREVENTIVO 2 0 0 6		CONSUNTIVO 2006
	1^a nota variazione	aggiornato	
Proventi per divieto di cumulo tra pensione e redditi da lavoro.....	500	500	337
TOTALE	500	500	337

SPESE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI

DESCRIZIONE	PREVENTIVO 2006		CONSUNTIVO 2006			
	1° nota variazione (dato economico)	aggiornato (dato economico)	Impegnate	meno: rateo al 31.12.2005	più: rateo al 31.12.2006	TOTALE (dato economico)
Rate complessive lorde di pensione	36.538.780	35.277.966	36.229.818	82.044	58.684	36.206.458
a detrarre:						
- assegno per il nucleo familiare a carico della Gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti	1.494.854	1.465.588	1.494.712	0	0	1.494.712
netto	35.043.926	33.812.378	34.735.106	82.044	58.684	34.711.746
a detrarre:						
- Quota parte di ciascuna mensilità di pensione erogata - art.37, 3° comma, lett. c, legge n. 88/1989....	2.360.000	2.430.000	2.430.000	0	0	2.430.000
- Maggiorazioni agli ex combattenti - art.6, legge n.140/1985 e art.6 legge n.544/1988	375.682	366.173	358.362	0	0	358.362
- Maggiorazione tratt. minimi - art.1 legge n.140/1985 e legge n. 544/1988 e art. 69 L.388/2000.....	32.098	100.392	31.194	0	0	31.194
- Maggiorazioni delle pensioni superiori al trattamento minimo - art.3, 1° comma, legge n. 544/1988	129.114	129.114	129.114	0	0	129.114
- Oneri per miglioramenti - art. 1, legge n.59/1991	2.175.314	2.150.710	2.122.065	0	0	2.122.065
-Incremento maggiorazioni sociali - art.38 L.488/2001.....	32.130	32.811	39.371	0	0	39.371
-Incrementi alle pensioni L.388/2000 (finanziaria 2001):						
-per maggiore perequazione aut. -art. 69, comma 1-2.....	123.539	118.018	121.936	0	0	121.936
-per pensionamenti anticipati.....	637.627	599.466	590.867	0	0	590.867
-per somma aggiuntiva tratt. minimi art. 70, comma 7.....	4.581	4.150	5.093	0	0	5.093
- Maggiore onere per la perequazione rate di pensioni dal 1° gennaio 1994.....	37.592	42.915	43.153	0	0	43.153
Totale delle detrazioni a carico GIAS.....	5.904.234	5.973.749	5.871.145	0	0	5.871.145
Rate di pensione a carico della Gestione	29.139.692	27.838.629	28.863.961	82.044	58.684	28.840.601

APPENDICE

EVOLUZIONE NORMATIVA E LEGISLATIVA

Si citano brevemente i provvedimenti che hanno avuto effetti sulla gestione speciale minatori nell'anno 2006.

In materia di benefici pensionistici per esposizione all'amianto si cita il decreto 27 ottobre 2004, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 295 del 17 dicembre 2004, del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, riguardante "Attuazione dell'articolo 47 del decreto-legge 30 settembre 2003, n.269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n.326. Benefici previdenziali per i lavoratori esposti all'amianto".

Il decreto in esame, operando un raccordo tra le disposizioni contenute nell'articolo 47 della legge n.326 e quelle introdotte dall'articolo 3, comma 132, della legge 24 dicembre 2003, n.350, delinea le modalità di riconoscimento dei benefici pensionistici per lavoro svolto con esposizione all'amianto da parte degli Enti previdenziali erogatori delle prestazioni pensionistiche.

Il citato decreto, sulla base del combinato disposto della normativa sopra richiamata, prevede che hanno diritto ai benefici secondo la nuova disciplina, consistente nella moltiplicazione del periodo di esposizione per il coefficiente di 1,25 ai soli fini dell'importo della prestazione pensionistica, i lavoratori che hanno svolto per un periodo non inferiore a dieci anni, alla data del 2 ottobre 2003, attività con esposizione all'amianto per periodi lavorativi non soggetti all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali gestita dall'INAIL.

Nel contempo, lo stesso decreto dispone che hanno diritto ai benefici pensionistici secondo le previgenti disposizioni, consistente nella moltiplicazione del periodo di esposizione all'amianto per il coefficiente di 1,5, sia ai fini del conseguimento del diritto a pensione, sia ai fini della determinazione del relativo importo, i lavoratori che, alla medesima data del 2 ottobre 2003, sono stati esposti, per un periodo superiore a dieci anni all'amianto, per periodi lavorativi soggetti all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali gestita dall'INAIL.

La legge 23 agosto 2004, n. 243, recante "Norme in materia pensionistica e deleghe al Governo nel settore della previdenza pubblica, per il sostegno alla previdenza complementare e all'occupazione stabile e per il riordino degli enti di previdenza e assistenza obbligatoria", ha introdotto modifiche normative in materia di requisiti per il diritto al pensionamento di anzianità con effetto dal 1° gennaio 2008.

Ai fini dei riflessi finanziari per l'anno 2006 sulla gestione speciale minatori, la stessa legge all'articolo 1, commi da 12 a 17, detta una nuova disciplina volta ad incentivare il posticipo del pensionamento di anzianità dei lavoratori dipendenti del settore privato.

In particolare, il comma 12 stabilisce che i predetti lavoratori, che abbiano maturato i requisiti minimi indicati alle tabelle di cui all'articolo 59, commi 6 e 7, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, per l'accesso al pensionamento di anzianità, per il periodo 2004/2007, possono esercitare la facoltà di rinuncia all'accredito contributivo relativo all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti ed alle forme sostitutive della medesima. A seguito dell'esercizio di tale facoltà viene meno, da parte del datore di lavoro, l'obbligo di versamento contributivo alle forme assicurative, a decorrere dalla prima scadenza utile per il pensionamento prevista dalla normativa previgente alla legge n. 243 del 2004.

L'importo dei contributi non versati deve essere interamente corrisposto al lavoratore entro il mese successivo al periodo di paga cui si riferiscono.

Con decreto 6 ottobre 2004, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ha dato attuazione alla normativa sull'incentivo per il posticipo del pensionamento.

Si richiama brevemente la legge 23 dicembre 2000, n. 388 (legge finanziaria 2001) che all'articolo 78, comma 23, reca disposizioni riguardanti i lavoratori delle miniere, cave e torbiere.

Il citato comma 23 dispone che per i lavoratori già impegnati in lavori di sottosuolo presso miniere, cave e torbiere, la cui attività è venuta a cessare causa della definitiva chiusura delle stesse, e che non hanno maturato i benefici previsti dall'articolo 18 della legge 30 aprile 1969, n. 153, il numero delle settimane coperto da contribuzione obbligatoria relativa ai periodi di prestazione lavorativa ai fini del conseguimento delle prestazioni pensionistiche è moltiplicato per un coefficiente pari a 1,2 se l'attività si è protratta per meno di cinque anni, a 1,225 se l'attività si è protratta per meno di dieci anni e a 1,25 se superiore a tale limite.

La richiamata disposizione prevede, in presenza di determinate condizioni, un meccanismo di rivalutazione dei periodi di contribuzione obbligatoria, per lavori di sottosuolo presso miniere, cave e torbiere la cui attività è venuta a cessare a causa della definitiva chiusura delle stesse, in favore dei lavoratori che non hanno maturato i benefici previsti dall'articolo 18 della legge 30 aprile 1969, n.153.

La previsione legislativa in parola contempla fattispecie per le quali i lavoratori non raggiungono il requisito per il diritto alla pensione di anzianità a carico della Gestione speciale di previdenza integrativa dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, alla quale sono obbligatoriamente iscritti tutti i dipendenti da imprese esercenti miniere, cave e torbiere con lavorazione ancorchè parziale in sotterraneo.

In sede di applicazione della disposizione in esame, è stato precisato che i coefficienti di maggiorazione sono da considerare utili anche per il raggiungimento del requisito contributivo minimo richiesto per il diritto alle prestazioni pensionistiche di vecchiaia oltre per quelle di anzianità a carico della Gestione speciale minatori.

Ove per effetto della rivalutazione prevista dal citato comma 23 i lavoratori non maturino i requisiti previsti per la liquidazione delle pensioni a carico della Gestione speciale minatori, la rivalutazione è da utilizzare per il raggiungimento del requisito contributivo minimo richiesto per il diritto alle prestazioni pensionistiche a carico dell'assicurazione generale obbligatoria.

I benefici previsti dalla disposizione in esame sono riconosciuti a tutti i lavoratori che hanno svolto lavoro di sottosuolo presso miniere, cave e torbiere contemplate dalla disposizione in parola, indipendentemente dall'attività dagli stessi successivamente svolta, ai fini del raggiungimento dei requisiti contributivi minimi richiesti sia per il diritto alle prestazioni pensionistiche anticipate a carico della Gestione speciale minatori sia per il diritto alle prestazioni pensionistiche a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità la vecchiaia ed i superstiti.

In materia di perequazione automatica delle pensioni il decreto 20 novembre 2006, emanato da Ministro dell'Economia e delle finanze di concerto con il Ministro del Lavoro e delle politiche sociali ha determinato nella misura del 1,7 per cento l'aumento di perequazione automatica per l'anno 2006.